

**Il Giurì, composto dai Signori:**

Prof. Avv. Mario Libertini	Presidente e Relatore
Prof. Avv. Giorgio De Nova	
Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro	

In data 10 novembre 2017 ha pronunciato la seguente decisione nella vertenza promossa da

**Comitato di Controllo**

Contro

**Associazione Generazione Famiglia – La Manif Pour Tous Italia**  
**Fondazione Citizen GO**

e nei confronti di

APA Affissioni s.r.l.

\*\*\*

Il Comitato di Controllo, con atto del 4 ottobre 2017, ha ingiunto ai soggetti indicati in epigrafe di desistere dalla diffusione, con ogni mezzo, del messaggio diffuso con il mezzo della cartellonistica stradale e costituito dalla *headline* "BASTA VIOLENZA DI GENERE", in colore nero, sotto la quale sono rappresentate due mani nere che offrono ad una bambina (rappresentata con una sagoma infantile di colore rosa) un paio di baffi e ad un bambino (rappresentato con una sagoma infantile di colore azzurro) un reggiseno. Sotto queste immagini il manifesto contiene, in funzione di completamento della *headline*, le espressioni "I BAMBINI SONO MASCHI" (scritta in azzurro) e "LE BAMBINE SONO FEMMINE" (scritta in rosa). Nella parte più bassa, il manifesto contiene il messaggio "Arriva il bus della Libertà. Scopri le tappe del tour", accompagnato dalla sagoma di un bus, di colore arancione. Nella riga finale in basso sono indicati i siti web dei due soggetti organizzatori della campagna promozionale.

\*\*\*

Ad avviso del Comitato, il messaggio, diffuso tramite affissione stradale nella città di Roma, è contrario agli artt. 46 (*Appelli al pubblico*), 10 (*Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona*) e 11 (*Bambini e adolescenti*) del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il Comitato ritiene che il messaggio, sia per la perentorietà della *headline* ("BASTA VIOLENZA DI GENERE. I BAMBINI SONO MASCHI LE BAMBINE SONO FEMMINE"), sia per la perentorietà delle immagini, veicoli un contenuto offensivo per la dignità della persona, in particolare "per tutti coloro che non si riconoscono nell'impostazione rigidamente escludente assunta dai promotori". Inoltre, il Comitato ritiene che il messaggio possa turbare la sensibilità dei minori di fronte ad una proclamazione rigida di identità sessuale, che potrebbe ferire "condizioni personali molto delicate e anche dolorose". Infine, secondo il Comitato il messaggio non si fa

carico *“della responsabilità di chiarire che si propone un’opinione di parte, nel rispetto delle sensibilità diffuse”*.

\*\*\*

In data 13 ottobre 2017 due dei destinatari dell’ingiunzione, e precisamente l’associazione Generazione Famiglia e la fondazione CitizenGO, per il tramite dello studio legale LTTU Associati, presentavano atto di opposizione, esponendo i seguenti motivi:

- 1) Non sussiste violazione dell’art. 46, perché il contenuto del messaggio esprime liberamente un’opinione su un tema di grande attualità e riporta chiaramente l’identità degli autori del messaggio. Viceversa, l’ingiunzione considera illegittima una opinione divergente dal c.d. *gender mainstreaming*. Questa conclusione è in contrasto con il principio di libertà di manifestazione del pensiero, garantito dalla Costituzione.
- 2) L’espressione *“violenza di genere”* mira a stigmatizzare quello che, *“ad avviso degli autori del manifesto, è un tentativo prepotente (i.e. violento) di imposizione culturale.. avente quali destinatari finali bambini e adolescenti.. e finalizzato ad obliare il dato dell’identità sessuale come qualificazione obiettiva e biologica”*. La campagna costituisce una reazione al *“tentativo di diffondere unilateralmente, calandola dall’alto già nelle scuole e nei centri di formazione primaria.. una nuova antropologia, ritenuta deleteria e dannosa, secondo cui i generi maschile e femminile sarebbero sovrastrutture prodotte da fattori sociali condizionanti”*.
- 3) In presenza di una discussione di così capitale importanza, non si può pretendere che le opinioni critiche nei confronti del *gender mainstreaming* siano manifestate con modalità sommesse e timide, prive di quelle forme di suggestione di cui, invece, la corrente di opinione contraria largamente si avvale.

\*\*\*

Con nota del 27 ottobre 2017 il Comitato respingeva l’atto di opposizione sopra riassunto, affermando che i contenuti dell’opposizione non sono pertinenti al tema del provvedimento in questione. Il Comitato ribadisce che non ha inteso certo censurare l’espressione di un’opinione, ma ha piuttosto espresso dubbi sul fatto che il contenuto dell’affissione si presenti come opinione dei promotori e non come fatto accertato; ha anzi ravvisato nel messaggio l’affermazione di un paradigma assoluto, che non tiene conto di tutte le sensibilità. Il messaggio, anche attraverso la rappresentazione visiva lascia intendere che sarebbe una *“violenza di genere”* tutto ciò che esula da categorie predefinite in materia di identità sessuale. Per quanto sopra, il Comitato ha confermato i propri rilievi e ha confermato la richiesta di rigetto dell’opposizione.

\*\*\*

In data 9 novembre 2017, i destinatari dell’ingiunzione, ancora per il tramite dello studio legale LTTU Associati, presentavano una memoria di replica, osservando che:

- le associazioni opponenti e lo specifico messaggio in contestazione non hanno in alcun modo ad oggetto gli orientamenti sessuali dei cittadini, ma mirano a tutelare i bambini rispetto a forme di invasiva e indebita ingerenza nella maturazione della loro identità sessuale; a tale proposito richiamano una serie di episodi realmente verificatisi nelle scuole italiane e registrati dalla stampa nazionale;
- la campagna pubblicitaria oggetto del presente procedimento era già conclusa al momento dell’ingiunzione;

- il messaggio ha fatto un uso corretto e pertinente dell'espressione "violenza di genere", intesa come "*qualsiasi atto di indebita ingerenza nel processo personale di maturazione e di estrinsecazione dell'identità sessuale*"; in proposito gli opposenti producono anche la relazione di uno psicologo (dott. Emiliano Lambiase), che segnala l'ampliamento del valore semantico che l'espressione "violenza di genere" ha avuto negli anni recenti, tanto da comprendere anche qualsiasi forma di forzatura verso bambini e adolescenti, volta a far loro assumere comportamenti o atteggiamenti ritenuti tipici del sesso di appartenenza o del sesso opposto;
- il messaggio non viola l'art. 10 del Codice, perché si limita a combattere l'attivismo di chi pretende di imporre attività che alimentano la confusione di genere in bambini che non manifestano disagi di questo tipo; il messaggio non ha dunque alcun contenuto "escludente", ma "*va letto come invito a non influenzare precocemente i bambini sul tema dell'identità di genere*";
- la parte figurativa del messaggio non è tale da arrecare turbamento nel pubblico; in ogni caso, l'impiego di un linguaggio forte sarebbe giustificato dalla peculiarità del tema, di grande importanza ma poco conosciuto nel pubblico e su cui poco si riflette;
- il messaggio non viola l'art. 11 del Codice, tanto più se si tiene conto che gli standard relativi ai messaggi idonei ad arrecare turbamento ai bambini sono stati innalzati dal Giurì nella sua giurisprudenza più recente;
- il messaggio non viola, inoltre, l'art. 46 del Codice, perché è chiara la sua provenienza da un'associazione di tendenza.

Prima dell'udienza gli opposenti hanno prodotto varia documentazione, contenente, fra l'altro, un parere del Comitato Nazionale di Bioetica (2010), ove, nel quadro di un approfondito esame dei diversi tipi di disordini della differenziazione sessuale, si raccomanda di considerare preminente l'interesse del bambino, quando ciò sia compatibile con una diagnosi medica oggettiva, ad essere cresciuto in senso maschile o femminile.

\* \* \*

All'udienza del 10 novembre 2017 sono comparsi dinanzi al Giurì:  
per il Comitato di Controllo l'avv. Carlo Orlandi  
per l'associazione Generazione Famiglia e per la Fondazione CitizenGo l'avv. Tommaso Politi (difensore), l'avv. Jacopo Coghe e il dott. Filippo Savarese (rappresentanti dei soggetti opposenti).

Dopo la relazione, svolta dal Presidente, le parti hanno discusso e replicato, ribadendo le loro posizioni.

Nel corso della discussione l'avv. Orlandi precisa che l'iniziativa del Comitato di Controllo è stata assunta a seguito – tra le altre - di una segnalazione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, pur senza esprimere un proprio avviso sulla questione, alla luce del Protocollo di intesa sottoscritto con l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ha inoltrato a quest'ultimo un esposto di privati, critico verso il messaggio oggetto del presente procedimento.

Esaurita la discussione, il Presidente invita le parti a ritirarsi, allo scopo di consentire al Giurì di deliberare sull'istanza.

\* \* \*

Il Giurì è consapevole della particolare delicatezza del presente caso.

Il Giurì rileva che le parti muovono da ricostruzioni completamente diverse del significato del messaggio contestato.

Secondo gli oppositori, il messaggio dev'essere contestualizzato e inteso come reazione fortemente polemica contro alcune iniziative assunte in ambiente scolastico, in diverse città italiane, per propagandare l'idea della "fluidità" di genere e del carattere puramente opzionale dell'identità sessuale dell'individuo. Iniziative di questo tipo, secondo i promotori della campagna, sono fonte di turbamento dei normali percorsi di costruzione dell'identità sessuale dell'individuo, fondata su basi biologiche, e costituiscono perciò forme di intrusione prepotente (e perciò "violenta") nella psiche del bambino, che i promotori della campagna considerano deleterie e dannose. In questa prospettiva, l'espressione "violenza di genere" sarebbe stata impiegata in un'accezione semanticamente corretta, come riferentesi a qualsiasi processo di intrusione prepotente, dall'esterno, nei processi di costruzione dell'identità di genere dell'individuo.

Il Giurì osserva che, se il significato del messaggio fosse effettivamente percepibile, da qualsiasi osservatore medio, nel senso prospettato nelle difese degli oppositori, la liceità del messaggio stesso sarebbe fuori discussione. Non c'è dubbio, infatti, che sia legittima espressione della libertà di opinione la condanna di pratiche educative volte programmaticamente a decostruire l'identità di genere radicata nel costume sociale e a sostituirla con l'idea del carattere assolutamente opzionale dell'identità di genere di ciascun individuo.

Si deve però notare che il messaggio in discussione non contiene – così come ha correttamente contestato il Comitato di Controllo – uno specifico riferimento ad iniziative scolastiche ritenute censurabili, ma è incentrato sullo slogan "I bambini sono maschi le bambine sono femmine", rispetto al quale l'espressione "basta violenza di genere", con l'insieme figurativo che la circonda, può essere piuttosto percepita come una generica ed oscura minaccia incombente contro i bambini stessi.

Secondo il Comitato di Controllo il messaggio è ambiguo nel suo significato lessicale perché il termine "violenza di genere" avrebbe – nel sentire comune – il significato di "violenza contro le donne". La percezione del messaggio sarebbe dunque, per l'osservatore medio, disorientante; in una valutazione sintetica esso finirebbe per essere inteso come una denuncia circa il carattere intrinsecamente violento di qualsiasi pratica e di qualsiasi opinione che metta in dubbio la dicotomia rigida ricevuta dalla tradizione, in materia di identità sessuale.

Da qui l'assunto del Comitato circa il carattere lesivo della dignità della persona e discriminatorio del messaggio, che costituirebbe perciò infrazione all'art. 10, comma 2, del Codice (che impone di "evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere").

Il Giurì ritiene che anche l'interpretazione del messaggio prospettata dal Comitato sia forzata. In effetti, in una valutazione sintetica del messaggio contestato, può dirsi che l'attenzione dell'osservatore medio è richiamata dalle parole iniziali "basta violenza", accompagnate dalla sagoma di due mani incombenti sulle sagome, atte ad ispirare tenerezza, di due bambini piccoli, maschio e femmina.

L'espressione "di genere", posta nel rigo sottostante alla frase principale ("basta violenza") può essere in effetti percepita, dagli osservatori più informati, nel senso descritto dagli oppositori, mentre, per la maggior parte degli osservatori, rimarrà di dubbio significato: in particolare, per coloro che intenderanno il messaggio nel senso di "violenza sulle donne", sorgerranno forti dubbi sul significato complessivo del messaggio trasmesso dal manifesto pubblicitario.

E' da ritenere tuttavia che, in una valutazione sintetica dell'impressione suscitata dal messaggio, il nucleo centrale dello stesso sia costituito dall'espressione "basta violenza" e dal collegamento della stessa con l'immagine tradizionalmente differenziata dei due bambini, maschio e femmina.

Il messaggio viene dunque “decodificato”, dall’osservatore medio, come una reazione fortemente polemica contro iniziative “violente”, tendenti a influire in maniera subdola sulla formazione dell’identità di genere dei bambini, ma non come una condanna morale di qualsiasi opinione che, in materia di educazione di genere, proponga scelte pedagogiche differenti da quelle tradizionali, e tanto meno come un messaggio volto ad offendere e discriminare le persone sulla base dell’identità di genere.

In altri termini, il messaggio appare all’osservatore medio come una reazione difensiva contro iniziative altrui che, a torto o a ragione, appaiono caratterizzate da modalità “violente”, e non come una demonizzazione di qualsiasi opinione non tradizionalista in materia di identità di genere, che verrebbe presentata come indistintamente caratterizzata dall’uso di modalità violente o subdole.

Il Giurì riconosce, d’accordo con il Comitato, che il messaggio contestato presenta, nel suo complesso, elementi di ambiguità (in particolare in ordine alla decodificazione dell’espressione “violenza di genere”), che sarebbero stati evitati se i promotori dell’iniziativa avessero meglio specificato gli obiettivi della loro reazione polemica.

Tuttavia, in materia di appelli al pubblico finalizzati al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale, la presenza di elementi di ambiguità nel messaggio non è sufficiente perché esso dia luogo ad una violazione delle norme del Codice, a meno che si dimostri che le espressioni ambigue sono presumibilmente decodificate, dall’osservatore medio, come contrastanti con i criteri indicati dall’art. 46 del Codice o – per rimanere alle accuse formulate dal Comitato nel presente procedimento – come offensive per la dignità della persona o discriminatorie.

Ad avviso del Giurì, questa dimostrazione non è stata data, nel caso in esame. D’altra parte, in materia di appelli al pubblico aventi contenuto sociale, non può applicarsi la regola di inversione dell’onere della prova, di cui all’art. 6 del Codice. Pertanto, in presenza di un appello al pubblico, che pur presenta qualche elemento di ambiguità, ma che non ha un chiaro contenuto offensivo o discriminatorio, deve prevalere il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero.

Si deve altresì tenere conto – ai sensi dell’art. 16 del Codice - del mezzo utilizzato, cioè l’affissione stradale, che comporta un limite tecnico alla quantità di contenuti trasmissibili all’osservatore e può giustificare perciò tecniche di rinvio ad altre fonti di informazione, che non sarebbero accettabili in caso di impiego di altri mezzi di comunicazione.

Per queste ragioni il Giurì ritiene che il messaggio in discussione non sia in contrasto con le disposizioni dell’art. 10 del Codice.

\*\*\*

Per quanto riguarda le altre contestazioni mosse dal Comitato, il Giurì ritiene che il messaggio non contenga elementi che possano danneggiare psichicamente i bambini che lo osservano. Infatti, la *headline* è in parte incomprensibile, per bambini piccoli, e in parte percepibile come affermazione generica (“i bambini sono maschi, le bambine sono femmine”); mentre la parte grafica del messaggio concentra l’attenzione sulle sagome stilizzate dei bambini stessi, che appaiono standardizzate e prive di interventi grafici atti a suscitare forti impressioni: le stesse mani nere incombenti dall’alto sono stilizzate in modo non particolarmente aggressivo e non appaiono dunque in grado di arrecare un turbamento psichico.

\*\*\*

Infine, per quanto riguarda la denunciata violazione dell’art. 46 del Codice, il Giurì osserva che il messaggio contestato si presenta chiaramente come espressione di un’organizzazione di tendenza e non come portatore di un’informazione imparziale. Il messaggio è inoltre “firmato”, in maniera sufficientemente chiara, dalle organizzazioni promotrici.

Non sussiste dunque il pericolo che il messaggio sia inteso dall'osservatore come espressione di fatti accertati anziché come espressione di opinioni di parte.

**P. Q. M.**

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione contestata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Milano, 10 novembre 2017

f.to Il Presidente e Relatore  
Prof. Avv. Mario Libertini

---

*Tutti i diritti di riproduzione sono riservati*